

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 settembre al 3 ottobre 2024)

INDICE

FINA, BAZOLI: sull'attuazione delle norme relative alla giustizia riparativa (4-01395) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 1215	sulle ricadute in termini ambientali e di salute della realizzazione del termovalorizzatore di Roma capitale (4-01316) (risp. PICHETTO FRATIN, <i>ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>)	1224
GASPARRI: sul coinvolgimento del generale Mori nell'indagine della Procura di Firenze sulle stragi del 1993 (4-01221) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	1220	sulle ricadute in termini ambientali e di salute della realizzazione del termovalorizzatore di Roma capitale (4-01317) (risp. PICHETTO FRATIN, <i>ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>)	1225
SILVESTRONI: sulle ricadute in termini ambientali e di salute della realizzazione del termovalorizzatore di Roma capitale (4-01315) (risp. PICHETTO FRATIN, <i>ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>)	1221		

FINA, BAZOLI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, detta “riforma Cartabia”, è stata introdotta una disciplina organica della giustizia riparativa, contenuta negli artt. 42-67, nonché alcune ulteriori disposizioni di coordinamento con la vigente disciplina penale sostanziale e processuale;

nel caso di reati perseguibili a querela di parte, suscettibile di remissione, il raggiungimento dell’esito riparativo comporta l’estinzione del reato per remissione tacita di querela, *ex* articolo 152 del codice penale. In tutti gli altri casi e per tutti i reati anche i più gravi, l’esito riparativo potrà comportare, una volta eseguiti gli eventuali comportamenti positivi pattuiti nell’accordo, una riduzione di pena ai sensi dell’articolo 62, n. 6, del codice penale, e comunque una valutazione positiva rispetto ai parametri di commisurazione della pena ai sensi degli articoli 133 e 58 del codice penale, peraltro in applicazione del principio generale della rilevanza dei comportamenti successivi al reato già previsto nella norma citata;

in sede esecutiva, l’esito positivo del percorso di giustizia riparativa sarà valutato per i benefici premiali e per la valutazione dell’affidamento in prova ai servizi sociali;

l’istituto della giustizia riparativa, a seguito di alcuni rinvii, è comunque vigente dal 30 giugno 2023, tanto che, da quella data, gli avvocati e gli imputati negli atti processuali trovano anche la facoltà di accesso a tale istituto sia nella fase di cognizione sia in quella di esecuzione della pena;

tale riforma trova nei centri per la giustizia riparativa, nei mediatori esperti e nella rappresentanza della “vittima surrogata” i soggetti essenziali per la sua concreta operatività;

l’implementazione di tali istituzioni e la formazione del personale, secondo i dettami della legge, risulta cruciale per la messa a regime e per l’effettivo successo della riforma;

ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 150 del 2022, il Ministero della giustizia ha il compito di coordinamento nazio-

nale dei servizi della giustizia riparativa con l'apposita conferenza nazionale della giustizia riparativa con poteri di raccordo con Regioni e enti locali;

considerato che è passato oltre un anno dall'entrata in vigore dell'istituto ma a causa delle carenze organizzative si è generato un diffuso mancato accesso alle misure riparative da parte della magistratura competente,

si chiede di sapere quale sia lo stato di attuazione della normativa, quali le difficoltà incontrate e quali azioni il Ministro in indirizzo intenda attivare per far fronte alle carenze organizzative descritte.

(4-01395)

(6 agosto 2024)

RISPOSTA. - Per effetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, è stato introdotto nel nostro ordinamento il sistema della giustizia riparativa che prevede la creazione di un sistema organico e strutturato, inserito nell'organizzazione dello Stato, che offra, mediante i servizi di giustizia riparativa, una forma di composizione dei conflitti di rilevanza penale già in atto, complementare alla giustizia penale classica. Tale forma di riparazione dell'offesa prodotta dal reato, ottenuta al termine dello svolgimento di un programma di giustizia riparativa dall'esito riparativo, risulta atta, per i reati perseguibili a querela rimettibile, a prevenire il ricorso alla giustizia penale stessa, e comunque, per ogni tipologia di reato, ad innestarsi nel procedimento penale, attraverso una serie di istituti, di natura sostanziale e processuale, nonché nella fase dell'esecuzione della pena ed altresì pretendendosi oltre la medesima.

L'intervento normativo vede il coinvolgimento di diversi soggetti pubblici sia a livello nazionale sia a livello locale, con lo scopo di soddisfare due precisi criteri, ovvero che siano titolari del servizio "strutture pubbliche facenti capo agli enti locali" nonché la disponibilità dei servizi di giustizia riparativa sull'intero territorio nazionale. Il Ministero risulta in questo assetto il soggetto competente a coordinare i servizi di giustizia riparativa sul territorio nazionale, programmando e disponendo le risorse da investire, proponendo i livelli essenziali delle prestazioni e monitorando i servizi erogati.

Per assolvere a tali funzioni il Ministero si avvale di un organo *ad hoc*, la conferenza nazionale per la giustizia riparativa, in cui siedono i rappresentanti delle 20 Regioni e delle 2 Province autonome, un sindaco o un suo delegato per ciascuna regione e provincia autonoma, designato dall'ANCI, un rappresentante della cassa per le ammende, insieme a sei esperti con funzione di consulenza tecnico-scientifica. I membri della conferenza garantiscono il raccordo con le Regioni e le realtà locali, mentre gli

esperti assicurano adeguata consulenza tecnico-scientifica alle funzioni delle conferenze. Le attività correlate al coordinamento vengono svolte con cadenza annuale, così come con cadenza annuale il Ministro deve presentare una relazione, redatta dalla conferenza nazionale, al Parlamento per renderlo edotto dello stato della giustizia riparativa. La determinazione effettiva dei livelli essenziali delle prestazioni ricade invece sulla Conferenza unificata Stato-autonomie locali. Nel predeterminare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni, la conferenza è vincolata al rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal decreto legislativo.

Quanto poi alla scelta degli enti locali cui è affidato il compito di istituire i centri per la giustizia riparativa e organizzare i relativi servizi, si è scelto di affidare ad un organo *ad hoc*, la conferenza locale per la giustizia riparativa, il compito di provvedere in tal senso, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto. L'articolo 63 del decreto legislativo n. 150 del 2022 prevede quindi l'istituzione di una conferenza locale per ciascun distretto di corte d'appello con la funzione di individuare, all'interno del distretto, i predetti enti locali. Alla conferenza, convocata e coordinata dal Ministro o da un suo delegato, partecipano un rappresentante del Ministero, un rappresentante delle Regioni o Province autonomie e un rappresentante delle Province o Città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della corte d'appello, un rappresentante per ogni Comune ricompreso nel distretto che sia sede di uffici giudiziari o presso il quale siano in atto esperienze di giustizia riparativa; è presieduta dal presidente della Regione o della Provincia autonoma. Una dettagliata disciplina è poi dedicata alle forme e ai criteri cui la conferenza deve attenersi nell'individuazione degli enti locali cui affidare l'istituzione dei centri per la giustizia riparativa e l'organizzazione dei servizi. Ciò nell'ottica di fornire elementi utili per ricostruire anche la realtà giudiziaria locale.

Il potere di vigilanza del Ministero sull'intero sistema della giustizia riparativa si estrinseca nel potere di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa, da valutare ai fini delle determinazioni che lo stesso Ministero, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, andrà ad assumere circa l'individuazione della quota spettante agli enti locali per il funzionamento dei centri e per l'organizzazione e la prestazione dei servizi; la stessa norma disciplina il finanziamento dei centri per la giustizia riparativa. La legge prevede che la quota spettante agli enti locali presso i quali sono istituiti i centri venga determinata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a valere sullo specifico fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si prevede altresì la possibilità che le Regioni e gli altri enti locali indicati nel comma 2 dell'articolo 63 nonché la cassa delle ammende possano contribuire con risorse proprie nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci. Si prevede infine che, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia

riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti locali tenga conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla conferenza nazionale di cui all'articolo 61.

La necessità di salvaguardare il patrimonio di esperienze e servizi qualificati esistenti in diversi luoghi del territorio nazionale, già operativi e conformi agli *standard* europei e internazionali, e dunque allineati in larga parte alle disposizioni del decreto, è poi assicurata dalla disciplina degli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022. L'articolo 92, in particolare, è dedicato ai servizi di giustizia riparativa esistenti: si prevede infatti che la conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, provveda alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici, li valuti altresì secondo i criteri indicati e rediga un elenco da cui attingeranno gli enti locali per la prima apertura dei centri.

L'entrata in vigore del complesso normativo sinora descritto, originariamente prevista per il 1° novembre 2022, è stata poi differita, per effetto della previsione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, al 30 dicembre 2022, per la necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull'organizzazione degli uffici. Nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, è stato altresì aggiunto un comma *2-bis* all'articolo 92 del decreto legislativo n. 150 del 2022, che detta disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa, quanto ai servizi esistenti. Con tale intervento è stato invero previsto che le plurime disposizioni del decreto legislativo n. 150, regolanti l'innesto del sistema organico della giustizia riparativa nel diritto penale sostanziale, nel procedimento penale (anche dinanzi al giudice di pace), nella fase di esecuzione della pena, nel procedimento penale minorile nonché nella fase di esecuzione della pena per i minorenni, vedranno differita la loro entrata in vigore al momento dello spirare del termine di 6 mesi dall'entrata in vigore, vale a dire alla data del 1° luglio 2023.

Invero, queste norme presuppongono, per la loro effettiva applicazione, l'intervenuta organizzazione dei servizi per giustizia riparativa, nonché la costituzione dei centri pubblici idonei a somministrare i relativi programmi (secondo le previsioni di cui agli articoli da 61 a 67 e 92 del medesimo decreto legislativo), il cui esito riparativo è atto ad incidere sulle valutazioni processuali connesse. Prima dell'individuazione e costituzione dei centri, nonché dell'avvio della procedura di accreditamento dei mediatori presso il Ministero (di cui agli articoli 59, 60 e 93 del decreto), gli effetti processuali di nuovo conio non si potranno esplicitare. Il principio che l'innesto processuale del sistema della giustizia riparativa presupponga l'operativi-

tà a regime nella struttura amministrativa di supporto era invero già desumibile in via interpretativa dalla previsione dell'articolo 129-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale (di nuova introduzione), il quale fa espresso riferimento, nel disciplinare il provvedimento di invio da parte del giudice, al sistema dei centri di nuova istituzione (definiti espressamente all'articolo 42, comma 1, lett. g), del decreto come le strutture pubbliche di cui al capo V, sezione II, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa). Il legislatore ha tuttavia ritenuto opportuno esplicitarlo, allo scopo di assicurare che l'innesto processuale avvenga solamente nell'ambito delle strutture pubbliche assistite dalle garanzie introdotte dalla riforma.

Ebbene, l'articolato percorso di attuazione di tale disciplina appena descritto, che coinvolge numerosi soggetti istituzionali, e organismi di nuova istituzione, è in corso di pieno svolgimento. Recentemente, la Conferenza unificata, nella riunione del 4 luglio 2024, ha sancito l'intesa con cui sono stati stabiliti, all'esito di un approfondito confronto in sede tecnica che ha coinvolto in particolare il Ministero dell'economia e l'ANCI, i livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dei servizi per la giustizia riparativa, la cui proposta era stata elaborata dalla conferenza nazionale per la giustizia riparativa nella riunione del 9 febbraio 2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 del decreto legislativo n. 150. La conferenza nazionale si è nuovamente riunita il 23 luglio per i successivi adempimenti; conseguentemente, le conferenze locali, peraltro già costituite in occasione della loro riunione del 6 marzo 2024, si sono riunite nel mese di settembre per procedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale, ai sensi dell'articolo 92 del decreto n. 150. Gli esiti della ricognizione delle conferenze locali saranno valutati ai fini della redazione dell'elenco a cui attingeranno gli enti territoriali ai fini della prima apertura dei centri per la giustizia riparativa in ciascun distretto di corte d'appello, ai sensi dell'articolo 63 del medesimo decreto.

Al fine poi dell'attribuzione delle delicate funzioni amministrative in materia di giustizia riparativa, si segnala inoltre che è stata istituita, all'interno del Ministero, ed in particolare nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e di due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale (si veda al riguardo l'articolo 1, commi 378-383, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, legge di bilancio per il 2024). Al medesimo fine, è stato poi modificato il regolamento di organizzazione del Ministero, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2024, n. 78, "Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84", in vigore dal 28 giugno 2024.

Il Ministero procede pertanto senza indugio negli adempimenti di propria competenza per dare definitiva attuazione alle disposizioni in tema

di servizi per la giustizia riparativa e offrire piena possibilità di accesso, a termini di legge, ai relativi programmi.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(3 ottobre 2024)

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

si è appreso, a causa di quello che all'interrogante appare un accanimento persecutorio, che il generale Mori, benemerito della lotta alla criminalità, sarebbe indagato dalla Procura di Firenze per le stragi del 1993;

è utile evidenziare che si tratta della stessa Procura che ha accusato Berlusconi e Dell'Utri per gli stessi fatti, con decisioni che all'interrogante sono apparse stupefacenti;

ad avviso dell'interrogante il generale Mori paga ancora oggi le conseguenze di aver arrestato Totò Riina, di avere stroncato la mafia e tanti altri fenomeni criminali,

si chiede di sapere quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo dinanzi a una tale scelta.

(4-01221)

(21 maggio 2024)

RISPOSTA. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo sulla nuova indagine della Procura di Firenze a carico dell'ex generale Mario Mori, il suo ruolo istituzionale impone al Ministro di non esprimere alcuna "opinione" per il doveroso rispetto dell'attività giudiziaria in corso. Certo è che la passata vicenda giudiziaria dell'ex generale Mori, già definita con sentenza di assoluzione nell'ambito del processo sulla "trattativa Stato-mafia", è emblematica di una battaglia che questo Governo sta compiendo sin dal suo insediamento: garantire l'effettività della presunzione di non colpevolezza che, in uno Stato di diritto, è una battaglia di civiltà giuridica da cui si deve e si può uscire vittoriosi.

Sin dal primo momento dell'illustrazione del piano per la riforma della giustizia, si è posta in rilievo la necessità di interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivo tale principio e, al contempo, ad evitare le negative ripercussioni, processuali e personali, del cosiddetto processo penale mediatico, divenuto ormai un vero e proprio "circuito

giudiziario" parallelo a quello della giustizia penale ordinaria, che negli ultimi anni ha visto coinvolti tanti cittadini, più o meno esposti. Questo è quello che è accaduto all'ex generale Mori nella passata vicenda giudiziaria che lo vedeva coinvolto: cittadino innocente prima del processo a cui è stato sottoposto, cittadino innocente dopo essere stato prosciolto dalla Corte di cassazione da tutti i capi di incolpazione, ed in ultima analisi, per utilizzare le stesse parole dell'Arma dei Carabinieri nel comunicato ufficiale diramato per esprimergli la propria vicinanza, un servitore dello Stato che "con il suo servizio, ha reso lustro all'Istituzione in Italia e all'estero".

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(30 settembre 2024)

SILVESTRONI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute.* - Premesso che:

in data 1° dicembre 2022 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2022) il sindaco Gualtieri ha adottato, in qualità di commissario straordinario di governo per il Giubileo 2025, le seguenti ordinanze relative all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di Roma capitale e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e quella per le attività propedeutiche, volte alla realizzazione nel territorio di Roma capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 tonnellate all'anno di rifiuti;

in merito, il Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma capitale ha diramato sempre il 1° dicembre 2022 un avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse, in esito al quale, con ordinanza del commissario straordinario di governo n. 27 del 16 novembre 2023, si è proceduto con la pubblicazione del bando sul sito di Roma capitale concernente "Proposta di PPP in finanza di progetto per l'affidamento in concessione della progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione del polo impiantistico relativo ad un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1 e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti, e annessa impiantistica ancillare per la gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperate";

il valore complessivo stimato della concessione sarebbe di circa 7,4 miliardi di euro per la durata totale della concessione di 33 anni e 5 mesi, sulla base del piano economico-finanziario presentato dal Comune di Roma. L'impianto dovrebbe entrare in funzione però nel 2027. Se così fosse,

l'emergenza rifiuti, legata al massiccio afflusso di turisti e di pellegrini nel 2025, anno giubilare, sarebbe definitivamente conclusa. Pertanto potrebbe esserci una violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 50 del 2022, poiché la finalità propria della norma è quella della gestione dei rifiuti del periodo giubilare e l'esercizio del potere del commissario terminerebbe con l'avvio del termovalorizzatore, nel febbraio 2027, quindi, se così fosse, non risulterebbe esserci una correlazione effettiva fra il Giubileo e la realizzazione del progetto;

come si legge nell'avviso pubblico, Roma capitale erogherà un contributo pari al 49 per cento dei costi dell'investimento massimo e comunque non superiore a 40 milioni di euro, da intendersi a copertura delle sole opere ancillari all'impianto di trattamento termico, ma basandosi sulla relazione tecnica dell'avviso capitolino, il quale prevede anche un impianto di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica di processo; l'impianto potrebbe raggiungere i 334 milioni e 542 milioni di euro (compreso l'impianto di stoccaggio dell'anidride carbonica, valutato in 56,4 milioni di euro) e potrebbe verificarsi un aumento dei costi da parte dell'amministrazione; altresì, l'impianto per catturare e stoccare quasi il 90 per cento di anidride carbonica proveniente dal termovalorizzatore pare essere attuato su scala europea in fase sperimentale, quindi potrebbe essere di complicata gestione;

inoltre, il termovalorizzatore, per essere veramente efficace, dovrebbe essere localizzato in prossimità di Roma capitale, così come accade nelle città europee, a circa 5 chilometri, e non ad oltre 21; il luogo individuato dal commissario sarebbe quello della località di Santa Palomba e andrebbe ad interessare i comuni di Albano, Ariccia, Ardea e Pomezia, e in generale i comuni riconducibili alla zona dei Castelli romani. L'eccessiva distanza dal centro di Roma potrebbe comportare un incremento del traffico su una rete stradale già congestionata, la via Ardeatina, a causa del conseguente transito dei mezzi pesanti adibiti al trasporto dei rifiuti, nonché avere una ricaduta sull'utilizzazione delle risorse del territorio; il sito, inoltre, è attraversato da importanti falde acquifere provenienti dai Castelli romani e dai laghi di Albano e di Nemi e i lavori dovuti alla realizzazione delle strutture edili per la costruzione dell'impianto potrebbero impattare sul terreno, sottoponendo la falda a rischi di inquinamento e, altresì, le emissioni di sostanze dannose derivate dalle combustioni potrebbero avere ripercussioni per la salute pubblica e la salubrità dell'aria. In aggiunta, a causa dell'eccessiva distanza dal centro città, il recupero di calore a mezzo di teleriscaldamento ne impedirebbe l'utilizzo da parte dei cittadini romani, rendendo eccessivi anche i costi di redistribuzione del calore che, da quanto si evince dalle relazioni tecnico-economiche, non verrebbe utilizzata dagli impianti industriali presenti nella zona interessata; oltretutto, la nascita di questo impianto, potrebbe aggravare lo stato di salute della popolazione e aumentare il livello di inquinamento dell'area, vista la presenza della discarica di Roncigliano ad Albano; inoltre, l'assetto territoriale-urbanistico della zona, proprio a testimoniare la peculiarità del paesaggio inedito e quindi le connesse esi-

genze di tutela, sarebbe soggetto al vincolo continuo del Ministero della cultura; le criticità ambientali, pertanto, potrebbero essere impattanti sulla componente aria (emissioni odorigene ed emissioni in atmosfera convogliate e diffuse), componente acque sotterranee (gestione delle acque di processo) e suolo (gestione dei conferimenti e stoccaggi dei rifiuti); infine, così come prevede il piano regionale gli obiettivi di riciclo fissati al 63 per cento (minimo), senza un'adeguata politica di raccolta differenziata, rischiano di rimanere ai parametri attuali, ovvero al 42-43 per cento;

la scelta del commissario straordinario avrebbe suscitato, così come riportato da molti organi di stampa, un "malcontento" da parte delle amministrazioni comunali della zona dei Castelli romani, che parrebbero non essere state coinvolte nella decisione di modifica del piano di gestione dei rifiuti, nonché da parte di numerosi comitati, cittadini e diverse associazioni ambientaliste, preoccupati per le possibili ripercussioni ambientali e sulla salute pubblica;

con l'Europa e il mondo che spingono verso politiche di economia circolare, gli impianti di trattamento con recupero energetico appaiono oggi più che mai superati, obsoleti e molto costosi, perché, così come individuato nella scala gerarchica della Commissione europea, esistono delle strategie più virtuose da mettere in atto, come prevenzione, riuso, riciclo, raccolta differenziata. Anche le risorse del PNRR sembrano non contemplare gli impianti di termovalorizzazione, considerando l'incenerimento un ostacolo sulla strada della decarbonizzazione, oltre che una scelta contraria all'economia circolare,

si chiede di sapere:

se si intenda verificare la legittimità dell'*iter* normativo delle procedure avviate da Roma capitale nell'esplicitazione dell'affidamento della concessione, la non violazione dei poteri speciali conferiti al commissario straordinario del Governo e se la loro attuazione sia circoscritta e coincidente con il perimetro dettato dalla norma;

quali misure si intenda adottare per gli eventuali rischi per la salute pubblica, ambientale e dei territori interessati, valutando la possibilità di intraprendere procedure alternative e quali misure si voglia mettere in atto per verificare l'eventuale attuazione e relativa gestione del progetto;

se la realizzazione dell'impianto così conosciuto possa essere uno strumento valido ed efficace, al fine di affrontare le problematiche derivanti da un massiccio afflusso di persone, previsto per il Giubileo 2025, in tema di smaltimento di rifiuti.

(4-01315)

(8 luglio 2024)

SILVESTRONI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'interno.* - Premesso che:

a quanto si legge da alcune agenzie di stampa, in un comunicato congiunto di LabUr, Laboratorio di Urbanistica e COPX, Rete per Rete per la Conferenza sui Rifiuti Municipio X, pare vi siano alcune irregolarità in merito agli atti del bando di gara pubblicato il 16 novembre 2023 dal Dipartimento ciclo dei rifiuti prevenzione e risanamento dagli inquinamenti di Roma Capitale, in merito alla Proposta di PPP in finanza di progetto per l'affidamento in concessione della progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione del polo impiantistico relativo ad un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1 e capacità di trattamento pari a 600.000 tonnellate/anno di rifiuti, e annessa impiantistica ancillare per la gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati;

dalle notizie apparse sulla stampa, la gara per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di Santa Palomba, annunciata anche dal sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, nonché commissario straordinario per l'Anno giubilare 2025, di un valore complessivo di circa 7,4 miliardi di euro per una concessione della durata di 401 mesi, ovvero circa 33 anni, riporterebbe delle irregolarità in merito all'inserimento di una particella catastale, la 105 del foglio 1186, non citata nell'ordinanza del commissario straordinario n. 8 del 1° dicembre 2022 con la quale sono stati disposti: la realizzazione da parte di Roma Capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 tonnellate/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con le caratteristiche previste dal Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale approvato dal commissario straordinario; un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione del predetto impianto di termovalorizzazione, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 - Particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, acquisiti da A.M.A. S.p.A. in forza di rogito notarile n. 13786 del notaio Nicola Atlante registrato a Roma in data 25 novembre 2022;

inoltre, la particella 105 del foglio 1186, farebbe riferimento ad un'area esclusa dal vincolo di destinazione finalizzato all'installazione di un impianto di termovalorizzazione e anche se trattasi di un'area di pochi metri quadrati (192 mq), sarebbe funzionale al progetto dell'intero impianto;

il comunicato congiunto riporta, altresì, che ci sarebbero due distinti atti di compravendita, redatti dallo stesso notaio, tra AMA e la Immo-

biliare Palmiero F., il primo datato 24 novembre (relativo alle particelle citate in ordinanza) il secondo datato sempre 24 novembre, relativo alla particella 105; pertanto la particella 105 del foglio 1186 sarebbe entrata nella gara sul termovalorizzatore di Roma che scadrà il 18 maggio 2024,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e quali misure intendano mettere in atto qualora le irregolarità descritte fossero accertate, in virtù del fatto che la decisione di realizzare il termovalorizzatore nel territorio di Roma Sud è oggetto di contestazioni da parte dei sindaci dell'area dei Castelli Romani, dei vari comitati e associazioni ambientaliste, nonché dalla cittadinanza, per l'impatto che l'inceneritore avrebbe in tema ambientale, di salute pubblica, di sfruttamento delle risorse del territorio, risorse idriche, inquinamento dell'aria e per i dubbi sulla effettiva utilità dell'impianto, che dovrebbe rispondere all'emergenza rifiuti in considerazione del massiccio afflusso di turisti previsti per il Giubileo 2025, e che invece verrebbe messo in opera solo nel 2027.

(4-01316)

(8 luglio 2024)

SILVESTRONI. - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

in merito alle vicende legate all'attuazione dell'impianto di termovalorizzazione nella località di Santa Palomba da parte del Comune di Roma Capitale, e in merito a quanto è emerso anche sugli organi di informazione, le doglianze dei sindaci dei comuni interessati dell'area dei Castelli di Roma, si sono particolarmente incentrate sull'assenza di puntuale interlocuzione con i territori, sulla realizzazione di un impianto tecnologico che senza ombra di dubbio causerà una mutazione significativa delle caratteristiche zonali, sia sotto il profilo atmosferico, sia sotto il profilo idrogeologico e anche e soprattutto sul ciclo vitale vegetale, animale e umano;

in tale contesto, non sono stati diffusi dati "certi, incontrovertibili e documentati" sui valori delle future alterazioni in termini di emissioni di nanopolveri, particolato, furani, diossine, idrocarburi policiclici aromatici, metalli e di tutti gli inquinanti indicati dalla specifica normativa di settore, altresì, non sono stati parimenti diffusi "dati certi" sulla ricaduta sul terreno e in falda, di inquinanti in soluzione idrica, provenienti dalla miscelazione delle emissioni con le acque meteoriche o di dilavamento e ruscellazione;

inoltre, le ragioni asseritamente emergenziali, come l'aumento delle presenze per il Giubileo 2025, non giustificherebbero la realizzazione di un tale impianto, che dovrebbe altresì entrare in funzione solo dopo la fine dell'Anno Giubilare 2025, e che risulterebbe oltretutto sovradimensiona-

to con le sue 600.000 tonnellate di portata. Tantomeno appare valida la valutazione di Roma Capitale che l'area di Santa Palomba è libera da fattori escludenti di tutela integrale, non tenendo conto, invece, del superiore interesse della collettività in tema ambientale e di salute pubblica,

si chiede di sapere:

alla luce delle osservazioni esposte in premessa, quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di fare chiarezza sulle criticità illustrate, informando così i cittadini dei territori interessati attraverso riscontri scientificamente sostenibili ed eliminando nel contempo gravissime confusioni di interpretazione sulla reale necessità o meno di realizzare l'impianto di termovalorizzazione di Santa Palomba;

se non ritenga necessaria un'accurata valutazione preventiva in termini scientifico-predittivi per rispondere in maniera esaustiva alle preoccupazioni sulla salute che spaventano i cittadini dei territori in questione, le quali dovrebbero essere accolte e considerate con la massima attenzione.

(4-01317)

(8 luglio 2024)

RISPOSTA.^(*) - Con riferimento ai quesiti posti nelle interrogazioni in merito alla realizzazione del termovalorizzatore di Roma, con la presente si fornisce risposta congiunta.

In via preliminare, giova premettere che spetta alle Regioni, attraverso i piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR), individuare gli interventi e gli impianti da realizzare per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché i criteri per la loro ubicazione. Come noto, il loro impatto sull'ambiente è valutato in sede di pianificazione, nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e, in fase di realizzazione, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai fini del rilascio delle autorizzazioni, sulla base dello specifico progetto dell'impianto da realizzare. I piani regionali devono attenersi, in ogni caso, ai macro obiettivi e linee strategiche individuate dal programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) di cui al decreto ministeriale n. 257 del 24 giugno 2022, che, fra l'altro, sottolinea l'importanza di realizzare una rete integrata di impianti che tengano conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, dando in ogni caso priorità al recupero e al riciclo con la raccolta differenziata. I piani regionali di gestione dei rifiuti, ai sensi del vigente contesto normativo, devono indicare i criteri per l'individuazione delle aree non ido-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

nee e di quelle idonee alla localizzazione degli impianti, mentre spetta all'autorità competente, la Regione, la valutazione di compatibilità ambientale dell'opera da realizzare, nonché la sua coerenza con la normativa e con gli atti di pianificazione nazionale e regionale dei rifiuti (ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Nel caso del termovalorizzatore in località Santa Palomba, si premette che è competente il commissario straordinario per il giubileo della chiesa cattolica, sia dal punto di vista pianificatorio che dal punto di vista autorizzativo, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50 del 2022. Egli adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma capitale, anche a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio. Il commissario straordinario, preso atto delle aree potenzialmente idonee, ha disposto, con ordinanza n. 8 del 1° dicembre 2022, di imporre sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma capitale (identificati dai seguenti dati catastali: foglio 1186; particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822) un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione in località Santa Palomba di un impianto di trattamento termico dei rifiuti indifferenziati residui con efficiente recupero energetico per una capacità totale di 600.000 Tonnellate all'anno, in quanto ritenuto essenziale ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica. Tale scelta si è basata su una specifica analisi dei flussi effettuata a valle di una valutazione di scenari alternativi, mediante analisi LCA (life cycle assessment).

Per quanto attiene alla manifestata irregolarità in merito all'inserimento della particella catastale 105 del foglio 1186, si rappresenta che, per come riferito dal commissario straordinario, la stessa costituisce parte integrante del sito acquistato da AMA S.p.A. in forza dell'unico rogito notarile Rep 66954 — Racc. 34786 del 24 novembre 2022 e registrato in data 25 novembre 2022. L'acquisto è stato stabilito "a corpo con annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, servitù attive e passive" per complessivi 99.779 metri quadrati che includono 9 particelle catastali, tra cui la particella 105, che si estende lungo il confine del terreno per 192 metri quadrati e, pertanto, non rappresenterebbe un vincolo per la realizzazione dell'impianto.

Si ritiene opportuno precisare che il piano di gestione dei rifiuti di Roma capitale 2022-2030 e il relativo rapporto ambientale, in ossequio al piano regionale di gestione dei rifiuti 2019-2025, è stato approvato, a seguito della conclusione della valutazione ambientale strategica, previo parere motivato del dipartimento III "Ambiente e tutela del territorio acqua — rifiuti — energia — aree protette" della Città metropolitana di Roma capitale, quale autorità competente, mediante determinazione prot. n. 2022-0179262 del 18 novembre 2022.

Giova segnalare, pertanto, che l'impatto ambientale dell'opera è stato valutato in sede di pianificazione, non ancora in fase di realizzazione, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, ove sarà prevista, come disciplinato dalla

normativa di riferimento, una fase di consultazione pubblica che garantirà ai comitati, alle associazioni ambientaliste e alla cittadinanza la visione del progetto e della relativa documentazione, nonché la possibilità di formulare osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Per quanto attiene all'entrata in funzione dell'impianto di trattamento termico dei rifiuti residuali alla raccolta differenziata in un periodo successivo all'anno giubilare, si segnala che la maggior produzione di rifiuti derivante dall'afflusso dei visitatori nel periodo del giubileo sarà gestita, come da atto pianificatorio approvato, attraverso la definizione di accordi specifici per il trasferimento dei rifiuti in Italia ed all'estero. Pertanto, la realizzazione e la messa in esercizio del termovalorizzatore consentiranno dal 2027, come da pianificazione, di traguardare la piena autonomia per la gestione dei rifiuti urbani non differenziati e per la frazione di rifiuti derivanti da trattamento dei rifiuti urbani destinati a smaltimento in coerenza con gli indirizzi riportati al capitolo 10 del piano nazionale di gestione dei rifiuti.

Giova rappresentare, infine, che Roma capitale, avuto riguardo degli obiettivi del piano nazionale, dovrà pianificare un efficace sistema di raccolta differenziata che consenta di raggiungere migliori *performance* e un efficiente sistema impiantistico volto al riciclo dei materiali tale da garantire una corretta gestione dei rifiuti, secondo i principi di economia circolare, nella gerarchia dei rifiuti, destinando al recupero energetico solo la quota parte non effettivamente riciclabile.

Si evidenzia altresì che, a livello europeo, sono già attivi diversi sistemi di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta dagli impianti di incenerimento e che l'adozione di tali infrastrutture sarà essenziale in previsione della possibile inclusione di tali impianti nell'emission trading system (ETS) a partire dal 2028 come previsto dalla direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023 che ha rivisto il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra in Europa.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

PICHELTO FRATIN

(24 settembre 2024)
